

16 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti**

TARI, un ulteriore problema in tempi di Covid-19

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Fallito il tentativo di rendere obbligatorio a partire dal 2021 il nuovo metodo tariffario TARI secondo le modalità dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, i comuni dovranno recepire ed applicare le novità già a partire da quest'anno.

Nella determinazioni dei piani economico-finanziari, i comuni dovranno attenersi alle linee guida pubblicate sul portale del Dipartimento delle Finanze lo scorso 23 dicembre.

Inoltre, con deliberazione n. 444 del 31 ottobre scorso, l'ARERA ha imposto in capo ai comuni obblighi di trasparenza nella determinazione delle tariffe e nella richiesta di pagamento agli utenti.

In ragione delle vincolanti novità di calcolo per i comuni, in deroga alla regola generale, il termine ultimo entro cui deliberare tariffe e regolamenti, per il solo 2020, è fissato al 30 aprile.

La deroga è stata operata dall'articolo 57-bis, comma 1, lett. b), introdotto in sede di conversione del D.L. n. 124 dello scorso 26 ottobre.

Con deliberazione n. 59 del 12 marzo scorso, ferma restando l'applicabilità delle novità a partire dal 2020, l'ARERA ha stabilito un differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali a causa dell'emergenza epidemiologica.

Alla luce di ciò, è lecito aspettarsi un ulteriore provvedimento legislativo che differisca il termine del 30 aprile fissato per l'approvazione di regolamenti e tariffe comunali.

Il numero di rate e il relativo termine di pagamento– Il numero di rate in cui dilazionare l'importo dovuto, e le relative scadenze, non è uniforme su tutto il territorio nazionale, ma è stabilito autonomamente da ciascun comune.

Ciò, infatti, rientra nell'ampia potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 per disciplinare le entrate di propria competenza.

Il differimento del termine di approvazione delle tariffe non implica che il pagamento della tassa sui rifiuti debba necessariamente avvenire con decorrenza minima del 30 aprile o, se precedente, della data di approvazione.

Ciò, in quanto, l'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto che i versamenti delle rate del tributo fissati dai regolamenti prima del 1° dicembre devono essere determinati sulla scorta degli atti deliberativi relativi all'anno precedente con l'obbligo di effettuazione del conguaglio nelle rate con scadenza successiva alla citata data.

Va da sé dunque, che qualora i regolamenti comunali prevedano rate in scadenza dal 1° gennaio al 29 aprile, i relativi pagamenti debbano essere onorati anche precedentemente al 30 aprile.

L'incidenza dell'emergenza epidemiologica sul pagamento della tassa – Esattamente come la determinazione del numero di rate e le relative scadenze, anche l'eventuale differimento dei termini, sia pure a causa di eventi di eccezionale gravità, è rimesso alla volontà dei singoli comuni.

In uno scenario come quello che si va configurando a causa dell'emergenza Covid-19, sarebbe stato auspicabile un intervento a livello centrale quanto meno per sospendere e differire a data da destinarsi le scadenze previste in queste settimane per il pagamento del tributo.

Una sospensione "centrale" dei termini di pagamento della TARI sarebbe apparsa senz'altro di buon senso, nonché giustificata da una serie di circostanze.

Occorre osservare, innanzitutto, che i comuni procedono alla tariffazione delle prime rate dovute sulla scorta delle tariffe deliberate nell'anno precedente e con riferimento all'intero anno solare.

Per quanto attiene le utenze non domestiche, rappresentate in massima parte da esercizi di attività commerciali, occorre tener presente che la tassa deve essere determinata con riferimento ai periodi in cui viene esercitata l'attività nei locali o nelle aree occupate. Alla luce dell'enunciato principio, appare corretto che gli importi dovuti vengano determinati tenendo conto dei periodi di sospensione delle attività elencate dai DPCM che si stanno susseguendo al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus.

Proprio alcune delle attività attualmente inibite (bar, ristoranti, agriturismi) sono tra quelle che garantiscono ai comuni una buona parte del gettito in quanto utenze suscettibili di un'ampia produzione di rifiuti.

Qualora invece si sia proceduto alla sospensione dell'attività su base volontaria, si ritiene utile, a questi fini, averne dato comunicazione al SUAP e all'ufficio tributi del comune competente.

A proposito di utenze domestiche, invece, vi è l'importante novità per i contribuenti che versano in condizioni di disagio economico introdotta dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124 dello scorso 26 ottobre 2019. In analogia a quanto avviene per i bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, l'ARERA dovrà assicurare ai titolari delle sole utenze domestiche condizioni più favorevoli di fruizione del servizio.

Tale provvedimento dell'ARERA dovrà per ora attendere dal momento che non potrà essere adottato se non sulla scorta di principi e criteri da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le descritte circostanze, come si è detto, avrebbero senz'altro giustificato una sospensione dei pagamenti anche al fine di evitare l'effettuazione di versamenti in eccesso a fronte dei quali procedere con successive richieste di rimborso.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

E-mail: info@fiscal-focus.it